

Riunione del 25 giugno 2009

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Massimo Rosi (Relatore)
Componenti: Avv. Amato Montanari

CAF/43 – Appello della Associazione Sportiva ZANCLON avverso la decisione del GUP Messina C.U. n. 11 del 14/05/2009.

LA CAF

Letti gli atti ufficiali ed esaminati i documenti

OSSERVA

La A.S. ZANCLON proponeva appello avverso il provvedimento in epigrafe (omologa della gara n. 1026 del Campionato di Prima Divisione/F contro la ASD Tritone) chiedendo l'annullamento della decisione, il ripristino dell'omologa della gara come già deliberato con comunicato precedente a quello oggetto di appello ed il conseguenziale ripristino della classifica.

Il fatto è relativo alla gara del 7 Marzo 2009 A.S. ZANCLON / ASD Tritone che, su richiesta dell'odierna appellante, era stata anticipata alla ore 16,00. Stante la mancata presentazione sul campo della società ospitata, il GUP omologava l'incontro con provvedimento del 26/03/2009. Già in data 2 Aprile 2009, la società penalizzata faceva però presente di non aver mai ricevuto la comunicazione del concesso anticipo dell'orario e che per tale motivo non si era presentata sul campo; a conferma di ciò inviava attestato delle Poste Italiane attestante il mancato recapito del telegramma di comunicazione inviato dal Comitato Provinciale.

In seguito a tale comunicazione e a richiesta della società penalizzata, il GUP con provvedimento del 14/05/2009 revocava l'omologa e le sanzioni di cui al comunicato ufficiale del 26/03/2009, disponendo la ripetizione dell'incontro. Avverso tale provvedimento propone appello la A.S. ZANCLON, adducendo la tardività della produzione documentale e l'illegittimità del secondo provvedimento di omologa.

L'appello va respinto per i motivi che seguono.

L'art. 42 del Regolamento Gare prevede che i risultati omologati, non possono essere in alcun modo contestati o modificati salvo che non sia stata pronunciata la revoca dell'omologazione del tesseramento a mente del Regolamento Affiliazione e Tesseramento **ovvero se vi sia stata la irrogazione delle sanzioni disciplinari della perdita della gara, della penalizzazione o della retrocessione e sempre che non sia intervenuta la proclamazione ufficiale del risultato finale di un campionato.**

Orbene nel caso di specie, la sanzione applicata dal GUP nel primo provvedimento, era proprio quella della perdita della gara "a tavolino", caso previsto e disciplinato dall'articolo citato. Legittima e corretta appare quindi la successiva revoca della omologazione erroneamente adottata e la disposta ripetizione dell'incontro.

Per quanto riguarda gli altri motivi, chiara appare l'assenza di qualsiasi colpa in capo al sodalizio ospitato, stante la prova certa della mancata comunicazione dell'anticipo della gara.

P.Q.M.

Respinge l'appello e dispone incamerarsi la relativa tassa.

F.to il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 30.06.2009